



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE  
AREA TRIBUTI E CATASTO  
U.O. AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' PERM/TMP E PUBBLICHE AFF.  
CONTENZIOSO RISCOSSIONE**

**ATTO N. DEL 658**

**Torino, 20/07/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessora Maria LAPIETRA, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Antonino IARIA

Alberto UNIA

Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Marco Alessandro GIUSTA - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO: SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME AL REGOLAMENTO COMUNALE N. 395 IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI INIZIATIVE PUBBLICITARIE. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DEI PAGAMENTI IN MISURA RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 689 DEL 1981. APPROVAZIONE.**

La Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), all'art. 1, comma 816, ha disposto che i Comuni, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, istituiscano e disciplinino il c.d. "canone unico patrimoniale", in sostituzione della tassa e del canone per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche (Tosap o Cosap), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sulle iniziative pubblicitarie (ICP o CIMP) e del diritto sulle pubbliche affissioni. Con medesima decorrenza la Legge 160/2019 ha, inoltre, previsto l'abrogazione degli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446. L'art. 62 prevedeva la possibilità per i Comuni di assoggettare a regime autorizzatorio e al pagamento di un canone le iniziative pubblicitarie incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente; l'art. 63, invece, prevedeva la possibilità che l'occupazione, sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche, venisse assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione. Infine, su disposizione della Legge n. 8/2020 di conversione del Decreto Legge n. 162/2019 c.d. "Milleproroghe", sono stati abrogati il Capo I "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni" e il Capo II "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507.

In esecuzione del nuovo quadro normativo tracciato, il Consiglio Comunale, con deliberazione Mecc. 2020 02630/013, ha adottato in data 15/02/2021 il Regolamento n. 395 per la "Disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160".

A seguito dell'abrogazione delle norme al primo capoverso citate e in attuazione del Regolamento n. 395 adottato, ne deriva che gli importi delle sanzioni per violazioni alle disposizioni regolamentari in ordine sia alle occupazioni abusive del suolo pubblico sia alla diffusione della pubblicità abusiva e difforme, siano disciplinate ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 TUEL ed s.m.i.. La disciplina in esso contenuta prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

All'interno di tale limite edittale minimo e massimo previsto dal TUEL, in attuazione delle previsioni di cui all'art.16, comma 2, della Legge 689 del 24 Novembre 1981, la Giunta comunale può determinare un diverso importo per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, dando esecuzione a quanto previsto dall'art. 30 "Sanzioni per occupazioni abusive del suolo pubblico" nonché dall'art. 33 "Indennità e sanzione amministrativa pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme", del Regolamento n. 395 novellato.

La determinazione degli importi in misura ridotta delle fattispecie sanzionatorie è stabilita con la presente deliberazione in funzione del criterio della gradualità in attinenza alla gravità della violazione regolamentare commessa desunta dall'entità del danno che ne deriva e del pericolo conseguente all'illecito. Qualora non intervenga, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta come determinato, verrà emessa successiva Ordinanza Ingiunzione nel rispetto delle previsioni stabilite dal Regolamento Comunale n. 358 - *Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative*.

E' fatta salva l'applicazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*), nonché l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 11 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, da parte dei competenti Organi comunali preposti all'erogazione dell'eventuale Ordinanza Ingiunzione.

Per tutto quanto precede, alla presente deliberazione vengono allegati gli elenchi (allegato 1 e 2) delle determinazioni degli importi in misura ridotta delle condotte sanzionatorie individuate e riferite sia al canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia al canone patrimoniale di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari.

Si dà atto, inoltre, che, a sensi della Circolare del Segretario Generale, è stato acquisito il parere favorevole dell'Unità Operativa Concessioni Permanenti/Temporanee di Suolo Pubblico, Contenzioso e Riscossione.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, gli allegati prospetti che determinano, tra il minimo ed il massimo edittale da Euro 25,00 ad Euro 500,00 come previsto dal TUEL 267/2000 ed s.m.i., gli importi dei pagamenti in misura ridotta per le condotte sanzionatorie in violazione del Regolamento n° 395 (**all. 1** – *Sanzioni per violazione alle norme in materia di occupazione del suolo pubblico. Determinazione importi*) e (**all. 2** – *Sanzioni per violazione alle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni. Determinazione importi*);
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA P.O. CON DELEGA  
Alessandro Sconfienza

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

L'ASSESSORA

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente  
Maria Lapietra

Firmato digitalmente  
Mario Spoto

**ALLEGATO 1 - Sanzioni per violazioni alle norme in materia di occupazione del suolo pubblico. Determinazione importi in misura ridotta.**

1. Occupazione senza concessione o senza attenersi alle condizioni dell'autorizzazione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 7, comma 1 e 2 e art. 30, comma 4, Reg. n.395).
2. Omessa restituzione dell'area occupata libera da ogni struttura e vincoli: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 7, comma 2 e art. 30, comma 4, Reg. n.395).
3. Omessa presentazione dell'istanza di voltura entro 30 giorni: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 7, comma 4 e art. 30, comma 4, Reg. n. 395).
4. Omessa comunicazione nuovo amministratore: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 200,00** (Fattispecie di cui all'art. 7, comma 11 e art. 30, comma 4, Reg. n.395).
5. Omessa esibizione della concessione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 80,00** (Fattispecie art. 13, comma 5 e art. 30, comma 4, Reg. 395).
6. Le violazioni alle disposizioni previste ai punti 2, 7, 9, 14, 15, 16 e 32 dell'allegato A al Reg. n. 395: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 80,00**.
7. Utilizzo del suolo pubblico per finalità diverse rispetto a quelle per le quali era stato concesso: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 200,00** (Fattispecie di cui art. 7, comma 2 e art. 30, comma 4, Reg. 395).
8. Impedimento del regolare deflusso delle acque meteoriche e omessa assicurazione degli opportuni sistemi alternativi atti a garantirne il regolare deflusso delle acque meteoriche: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 250,00** (Fattispecie di cui art. 7, comma 9 e art. 30, comma 4, Reg. 395).
9. Omesso ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro € 80,00**(Fattispecie di cui art. 13, comma 1 e art. 30, comma 4, Reg. 395).

**ALLEGATO 2 – Sanzioni per violazioni alle norme in materia di pubblicità e pubbliche affissioni. Determinazione importi in misura ridotta.**

1. Collocamento/diffusione di mezzi/messaggi pubblicitari in assenza di autorizzazione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, Reg. 395).
2. Omessa esibizione dell'autorizzazione al personale preposto al controllo: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 80,00** (Fattispecie di cui all'art. 17, comma 9, Reg. 395).
3. Diffusione di messaggio pubblicitario per mezzo di pubbliche affissioni su apposito impianto di proprietà della Città, privo di autorizzazione all'esposizione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 19, comma 1, Reg. 395).
4. Affissione sugli spazi affissionali di proprietà della Città, di manifesto/i pubblicizzante/i le attività di cui all'art. 7 della Legge Regionale 2 Maggio 2016, n. 9: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 19, comma 8, Reg. 395).
5. Omessa predisposizione di recinzione di cantiere, entro il primo mese di occupazione, con le tabelle adibite alle pubbliche affissioni secondo le specifiche tecniche stabilite con Determinazione dirigenziale: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, Reg. 395).
6. Omesso mantenimento delle condizioni di sicurezza afferente lo stato di manutenzione degli impianti installati: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 250,00** (Fattispecie di cui all'art. 21, comma 1, Reg. 395).
7. Omessa rimozione dell'impianto a seguito di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 21, comma 1, Reg. 395).
8. Mancanza del contrassegno di identificazione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 80,00** (Fattispecie di cui all'art. 21, comma 2, Reg. 395).
9. Omessa domanda di subingresso nell'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di inizio della nuova impresa, o dalla data di cessazione della precedente attività, ovvero dalla data di trasformazione o fusione della ditta/società titolare dell'autorizzazione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 150,00** (Fattispecie di cui all'art. 22, comma 1, Reg. 395).
10. Omessa presentazione di apposita autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, a seguito di modifica della denominazione/ragione sociale, restando invariati partita IVA/Codice Fiscale: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 150,00** (Fattispecie di cui all'art. 23, comma 5, Reg. 395).

11. Affissione di manifesto/i – locandine al di fuori degli appostiti spazi: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni Euro **350,00** (Fattispecie di cui all'art. 24, comma 2, lett. h), Reg. 395).
12. Violazione dei limiti e divieti previsti per l'installazione dei mezzi pubblicitari: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 24, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f) e g); fattispecie di cui al all'art. 24, comma 3, lettere a), b), c), d) Reg. 395).
13. Collocamento di pubblicità aventi ad oggetto i servizi funerari effettuate a meno di 250 mt. dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: **Euro 350,00** (Fattispecie di cui all'art. 24, comma 3, lett. e), Reg. 395).
14. Pubblicità difforme e realizzata in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni **Euro 250,00** (Fattispecie di cui all'art. 32, comma 2, Reg. 395).